

37 CONTRASTO

LA SORTE DEL GIUDICATO DI CONDANNA FAVOREVOLE ALL'IMPRESA COLPITA DA UN'INFORMATIVA ANTIMAFIA

Si esaminano gli approdi della giurisprudenza amministrativa circa la possibilità di erogare, da parte di una pubblica amministrazione, somme di danaro, spettanti a titolo di risarcimento del danno, in favore di un soggetto che sia stato attinto, prima della definizione del giudizio risarcitorio, da un'informativa interdittiva antimafia, conosciuta solo successivamente alla formazione del giudicato. La soluzione negativa, affermata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 6 aprile 2018, n. 3 richiama gli assunti già espressi nel 2012 da quello stesso Consesso per le erogazioni di matrice indennitaria. In questa occasione, il supremo Consesso di giustizia amministrativa affronta altresì la questione della sorte del giudicato risarcitorio favorevole al soggetto destinatario dell'interdittiva, concludendo che l'incapacità ex lege, derivante dal provvedimento prefettizio, non incide sul principio di intangibilità della res iudicata, ma ha come effetto di impedire al soggetto medesimo di esercitare il credito risarcitorio, fintantoché perdurano gli effetti del provvedimento interdittivo.

SOMMARIO: **1.** La questione di diritto. **2.** La focalizzazione. **2.1.** Il precedente arresto dell'Adunanza Plenaria del 2012: le erogazioni indennitarie rientrano nella preclusione legale. **2.2.** Il caso delle obbligazioni risarcitorie e la tesi dell'incapacità ex lege. **3.** Spunti problematici.

1. La questione di diritto.

All'attenzione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è posta la questione se, a seguito di un'interdittiva antimafia emessa nei confronti di un soggetto, a cui è stato riconosciuto un risarcimento nei confronti della Pubblica

amministrazione, collegato alla partecipazione ad altra procedura di gara, la previsione di cui all'art. 67, co. 1, lett. g), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) possa interpretarsi anche con riferimento alle *somme risarcitorie*, sia pure non enucleate espressamente nella disposizione in parola.

L'art. 67, co. 1, lett. g), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stabilisce infatti che le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, non possono ottenere *contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo*, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

La norma, che ha l'evidente finalità di impedire che imprese soggette ad infiltrazioni criminali possano avvantaggiarsi di provvidenze statali, non menziona le somme che hanno titolo in una pretesa risarcitoria, sicché si tratta di comprendere se il suo ambito applicativo sia ristretto alle erogazioni puntualmente indicate ovvero se possa predicarsi un'interpretazione orientata alla *ratio legis* dell'intervento normativo.

Accanto al problema prospettato, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è chiamata a chiarire, inoltre, quale sia il rapporto tra il *giudicato risarcitorio*, intervenuto prima dell'emanazione del provvedimento interdittivo (o comunque conosciuto solo successivamente), e il provvedimento prefettizio medesimo. In altri termini, si analizzano gli eventuali effetti che l'interdittiva antimafia può esplicare sull'intervenuto giudicato.

Il caso

La società Alpha agisce dinanzi al Consiglio di Stato perché venga disposta l'ottemperanza della sentenza di questo stesso Consiglio, con la quale è stata pronunciata la condanna dell'Amministrazione comunale a corrispondere alla predetta società una somma a titolo di risarcimento danni per l'illegittima mancata aggiudicazione di un appalto. Tuttavia, nel corso del giudizio di ottemperanza, il Comune sollevava il problema dell'ineseguibilità della sentenza, pur munita di forza di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., essendo emerso a carico dell'impresa vittoriosa in giudizio (ed attuale ricorrente) una informativa interdittiva sfavorevole ed in presenza della preclusione di cui all'art. 67, co. 1, lett. g) del Codice delle leggi antimafia. Trattandosi di questione di particolare importanza, che può dar luogo anche a contrasti di giurisprudenza, la V sezione rimette la questione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiedendo di chiarire se la previsione di cui al comma 1, lettera g),

dell'articolo 67 del 'Codice delle leggi antimafia' possa essere intesa anche nel senso di precludere il versamento in favore dell'impresa di somme dovute a titolo risarcitorio in relazione a una vicenda sorta dall'affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto e se osti a tale prospettazione il generale principio dell'intangibilità della cosa giudicata. Il supremo Consesso di giustizia amministrativa risolve il quesito in senso positivo attraverso un percorso logico-argomentativo che valorizza la ratio legis della disposizione in esame.

2. La focalizzazione.

All'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono sottoposte due questioni interpretative:

- l'individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 67, co. 1, lett. g), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui fa menzione di *erogazioni dello stesso tipo*, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- le interferenze tra giudicato di condanna favorevole all'impresa e provvedimento interdittivo antimafia, in particolare la cedevolezza del primo nei confronti del secondo o viceversa.

■ 2.1. Il precedente arresto dall'Adunanza Plenaria del 2012: le erogazioni indennitarie rientrano nella preclusione legale.

Nel risolvere la questione di particolare importanza sottoposta al suo esame, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza amministrativa formatasi nella vigenza dell'art. 4, d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (coincidente con l'art. 67 del Codice delle leggi antimafia). Sul punto, con decisione del **5 giugno 2012, n. 19**, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che anche le erogazioni, di natura indennitaria, rientrano in quelle coperte dalla preclusione legale di cui all'art. 4, d.lgs. citato.

La tesi sposata ha risolto un contrasto giurisprudenziale emerso tra le diverse sezioni del Consiglio di Stato, alcune delle quali favorevoli all'inclusione delle somme indennitarie all'interno del divieto di cui all'art. 4, d.lgs. n. 490 del 1992, altre assestate su una posizione di rigida interpretazione della lettera della norma. Il Collegio ha innanzitutto fugato i dubbi di costituzionalità e di contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in tema di indennizzo, sottolineando che, nel caso in esame (riguardante l'indennizzo previsto a seguito dell'abbattimento dell'animale) non si è in presenza di un provvedimento ablativo (come avviene nell'ipotesi di procedura espropriativa), bensì di *limiti*

legali in ordine alla proprietà di determinati beni. Risolto preliminarmente questo aspetto, il Collegio è passato ad esaminare se l'elencazione contenuta nell'art. 4 del d.lgs. citato possa considerarsi basata sulla causa dell'erogazione prevista dalla legge, e cioè distinguendo le somme dirette “a *“promuovere” una attività imprenditoriale da quelle dirette a “restaurare” l’impresa da un pregiudizio”*.”

A tal riguardo, la Corte ha ritenuto siffatto criterio arbitrario e non collimante con le intenzioni del legislatore. Da un lato, nella stessa formulazione della norma non è dato desumere una distinzione causale tra “*finalità di arricchimento*” (comprese nel divieto) e “*finalità di indennizzo*” (escluse dalla previsione); dall'altro lato, si rileva che l'intenzione legislativa, sottesa al d.lgs. n. 490 del 1992, è quella di impedire che imprenditori, sospettati di essere passabili di infiltrazione criminale, possano usufruire di erogazioni dirette non solo all'arricchimento, ma anche alla compensazione.

A conforto della tesi prospettata, infine, l'Adunanza del 2012 ha richiamato anche la giurisprudenza penale che, nell'interpretazione dell'art. 316-ter, fa confluire nel concetto di erogazione “*non solo l’ottenimento di una somma di denaro a titolo di contributo, ma pure l’esenzione dal pagamento di una somma dovuta ad enti pubblici, perché anche in tal caso il richiedente ottiene un vantaggio che viene posto a carico della comunità*”.

In conclusione, la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'Amministrazione presuppone l'assenza di informazioni sfavorevoli contenute nel provvedimento prefettizio antimafia.

■ 2.2. Il caso delle obbligazioni risarcitorie e la tesi dell'incapacità *ex lege*.

Richiamato il proprio precedente del 2012, l'Adunanza Plenaria si concentra sulla possibilità di utilizzare i risultati consolidati anche al caso sottoposto al suo esame riguardante, questa volta, la corresponsione ad un'impresa di una somma risarcitoria per i danni derivanti dall'illegittima mancata aggiudicazione di un appalto.

La vicenda da cui muove l'attuale decisione ha origine da un ricorso in ottemperanza proposto da un'impresa *Alpha* per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma a titolo risarcitorio da parte del Comune *Beta*. La stessa società è, tuttavia, destinataria di una *informativa interdittiva antimafia* conosciuta dal Comune solo dopo essersi attivato per il pagamento dovuto in forza della sentenza. A fronte di questa situazione, l'Amministrazione locale decide di proporre *ricorso per revocazione*, respinto dallo stesso Consiglio di Stato sul rilievo dell'intangibilità del giudicato di condanna rispetto al provvedimento prefettizio (rispettivamente del 2011 e del 2013). Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Comune ripropone il problema dell'eseguità della sentenza,

posto che “*pur munita di forza di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., essendo emerso a carico dell’impresa vittoriosa in giudizio (ed attuale ricorrente) una informativa interdittiva sfavorevole*” sussiste la preclusione di cui all’art. 67, co.1, lett. g), del Codice delle leggi antimafia secondo cui “*le persone alle quali viene applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: g) contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali?*”.

A questo punto la V sezione del Consiglio di Stato, preliminarmente esclusa la rilevanza preclusiva della decisione di rigetto del giudizio revocatorio, limitata all’accertamento o meno del vizio dedotto, rimette all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato due questioni interpretative:

- 1) se la previsione di cui al comma 1, lettera g), dell’articolo 67 del ‘Codice delle leggi antimafia’ possa essere intesa anche nel senso di precludere il versamento in favore dell’impresa di somme dovute a titolo risarcitorio in relazione a una vicenda sorta dall’affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto;
- 2) se osti a tale prospettazione il generale principio dell’intangibilità della cosa giudicata.

Circa il primo punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ribadisce la *natura e la funzione* del provvedimento interdittivo antimafia. Trattasi di un provvedimento di *natura cautelare, preventivo*, la cui la finalità è di impedire tentativi di infiltrazione criminale nelle imprese e in grado di condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione, in un’ottica di *bilanciamento* tra il principio di *libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.* e *le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica*.

Riprendendo la giurisprudenza consolidata, “*l’interdittiva antimafia costituisce “una misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione”*”.

Una volta che l’autorità prefettizia abbia emanato il provvedimento interdittivo, discende per l’imprenditore, persona fisica o giuridica, *l’impossibilità di essere titolare di rapporti contrattuali* con la Pubblica amministrazione, nonché il divieto per quest’ultima di procedere, nei confronti del primo, all’erogazione di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre *erogazioni dello stesso tipo*, comunque denominate.

Questa situazione determina, a giudizio della Corte *un’incapacità ex lege parziale e temporanea “a garanzia di valori costituzionalmente previsti”*.

Gli effetti dell’interdittiva, infatti, riguardano esclusivamente i *rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione* essendone esclusi i rapporti tra privati; inoltre, l’efficacia del provvedimento può venire meno con un successivo atto dell’autorità prefettizia.

Entro questi termini, l'Adunanza Plenaria ritiene di poter risolvere le questioni interpretative di cui è stata investita. Riprendendo gli assunti già espressi e valorizzando l'effetto di incapacità giuridica che discende dall'interdittiva antimafia, si sostiene che *l'ampia clausola di salvaguardia di cui all'art. 67, co.1, lett. g), d.lgs. n. 159 del 2011*, vada interpretata nel senso di escludere che *qualsiasi tipo di erogazione* dovuta dall'Amministrazione sia dovuta al soggetto destinatario di un provvedimento particolarmente grave, come quello interdittivo di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. citato.

L'intento del legislatore, insito nella previsione in parola, è stato quello di impedire la corresponsione di somme, di provenienza pubblicistica, a favore di soggetti lambiti dal fenomeno mafioso; di talché apparirebbe distonico escludere da questa previsione le erogazioni che rinvergono la propria fonte in un illecito amministrativo, sia pure accertato con sentenza passata in giudicato e sia pure precedente all'emanazione del provvedimento dell'autorità.

Evidente, nel pensiero dell'Adunanza Plenaria, il rigetto di qualsivoglia posizione formalistica in ordine al contenuto del precetto di cui all'art. 67, co.1, lett. g), citato; la prospettazione della parte ricorrente, secondo cui il riferimento allo stesso *"tipo"* di erogazioni andrebbe riferito all'inciso precedente che cita testualmente *"contributi, finanziamenti e mutui agevolati"*, non pare condivisibile sia alla luce della plurichiamata decisione dell'Adunanza Plenaria del 2012, n. 19, sia perché si correda di argomentazioni superabili. Come rileva il Collegio, l'espressione *"dello stesso tipo"* non induce necessariamente a circoscrivere l'ambito applicativo della norma come limitato alle provvidenze, con esclusione delle somme dovute a titolo di risarcimento ma, se si tiene conto delle ragioni sottese all'intervento normativo, si comprende come il legislatore abbia inteso riferirsi alla più ampia categoria delle *obbligazioni pecuniarie pubbliche*, *"di modo che lo stesso tipo" entro il quale rientrano le "altre erogazioni" interdette, ben può essere inteso come il genus delle obbligazioni pecuniarie poste a carico della Pubblica Amministrazione, quale che ne sia la fonte e la causa"*.

In tal senso, anche le somme che trovano la propria causa in un fatto illecito della P.A. non possono essere corrisposte all'impresa attinta da un provvedimento interdittivo antimafia.

Stabilito questo principio, si tratta ora di andare a verificarne la portata anche nell'ipotesi in cui il diritto di credito spettante all'impresa nei confronti dell'Amministrazione sia stato riconosciuto in una *sentenza passata in giudicato*.

Il problema, come sottolinea anche l'ordinanza di rimessione, non è quello di accertare l'an della pretesa, nel caso di specie pacificamente cristallizzato in un giudicato di condanna; quanto quello di verificare se il principio di *intangibilità della cosa giudicata* imponga la corresponsione della somma dovuta anche in presenza di un'interdittiva antimafia intervenuta successivamente.

L'Adunanza Plenaria sostiene che la qualificazione in termini di incapacità giuridica, derivante dal provvedimento antimafia, possa essere d'aiuto anche nella soluzione dell'esposto dilemma interpretativo. Posto che in presenza di un'incapacità giuridica il soggetto non può essere titolare di posizioni giuridiche, ne deriva che la stessa regola varrà anche in questa occasione. Più precisamente, *“se il soggetto destinatario dell'interdittiva antimafia ha una particolare forma di incapacità ex lege, come innanzi ricostruita, il problema non è più rappresentato dalla intangibilità (o meno) del giudicato che sarebbe “vulnerato” dalla ritenuta impossibilità per la Pubblica Amministrazione di corrispondere le somme al cui pagamento è stata condannata con la sentenza passata in giudicato. E ciò perché l'impossibilità di erogazione non consegue ad una “incisione” del giudicato, per così dire “sterilizzandone” gli effetti, bensì consegue alla incapacità del soggetto (che astrattamente sarebbe) titolare del diritto da esso nascente a percepire quanto spettantegli”*. L'obbligazione risarcitoria permane in quanto tale, ciò che non può essere esercitato è il diritto di credito fintantoché permane l'incapacità giuridica.

Il provvedimento prefettizio, in conclusione, non incide sul giudicato; pertanto, venuta meno l'incapacità giuridica, il soggetto recupera la titolarità dei diritti accertati, compreso quello che ha fonte nella sentenza di condanna.

In quest'ultimo caso, evidentemente, la Pubblica amministrazione sarà tenuta a corrispondere le somme dovute senza che possa invocare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.

Ed infatti, ai fini di assicurare l'effettività della tutela, è interessante notare come l'Adunanza Plenaria, nel concludere la disamina delle questioni, abbia cura di precisare, che *“Né la titolarità del diritto ovvero la concreta possibilità di farlo valere, una volta “recuperata” la piena capacità giuridica, potrebbero risultare compromessi, posto che, come è noto, ai sensi dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*“.

In conclusione, l'Adunanza Plenaria enuncia i seguenti principi di diritto:

a) *“il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto - persona fisica o giuridica - è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159”*.

b) *l'art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall'interdittiva antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, ricomprende anche l'impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all'attività di impresa”*.

Posta l'incapacità giuridica dell'impresa ricorrente, il ricorso è privo del requisito della legittimazione ad agire e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

3. Spunti problematici.

Il nucleo centrale del ragionamento della Corte si fonda sul concetto di *incapacità giuridica speciale*.

La qualificazione in termini di incapacità del soggetto destinatario dell'interdittiva consente all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di includere tra le erogazioni comprese nel divieto di cui all'art. 67, co.1, lett. g), d.lgs. 159 del 2011 anche quelle di natura risarcitoria, pure se riconosciute da una sentenza di condanna passata in giudicato.

Secondo una certa dottrina, tuttavia la pronuncia, anche se apprezzabile in punto di valorizzazione delle intenzioni del legislatore, lascerebbe irrisolte alcune questioni.

In primis, l'ammissibilità nel nostro ordinamento di un'incapacità giuridica speciale (ed *extra ordinem*) appare controversa: mentre per alcuni autori si tratterebbe di categoria dotata di autonoma rilevanza, per diversa posizione, le ipotesi di c.d. incapacità giuridica speciale (tipizzate dal legislatore) “*non sono altro che questioni attinenti alla capacità di agire o alla legittimazione al compimento di determinati atti giuridici?*”.

Inoltre, si rileva che l'unificazione delle varie voci di provvidenze, all'interno dell'unica categoria delle obbligazioni pubbliche, non terrebbe adeguatamente conto delle diverse funzioni che ad ogni singola obbligazione sono attribuite per legge, spostando l'attenzione della questione dal profilo causale a quello meramente soggettivo. La critica poggia anche su dati normativi. Se si volge lo sguardo agli artt. 88, co. 4-bis e 4-ter, e 92, co. 3 e 4, nonché all'art. 94, co. 2, del Codice Antimafia, ci si avvede che il legislatore differenzia tra le somme che l'impresa può conservare, nonostante il provvedimento inibitorio, e quelle invece non erogabili.

Nella prospettiva dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sarebbe invece sufficiente che il soggetto venga attinto da un'interdittiva antimafia per sostenere che il diritto di credito, di cui è titolare nei confronti della Pubblica amministrazione, non possa più essere azionato. Il che creerebbe degli evidenti profili di frizione anche con il principio di effettività della tutela giurisdizionale; profili che non sarebbero superabili per il solo fatto di consentire un esercizio, per così dire, ritardato dell'azione giudiziale, atteso che il singolo si vedrebbe in ogni caso preclusa la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale di un suo diritto, potenzialmente, anche per lungo tempo.

D'altra parte, si osserva che l'affermazione della temporaneità del provvedimento interdittivo non collima con gli approdi a cui è giunta la giurisprudenza, secondo cui il provvedimento in esame è temporalmente indeterminato; gli effetti infatti cessano solo con un annullamento giurisdizionale

ovvero con un provvedimento di tipo liberatorio, tanto da far parlare di una sorta di “*ergastolo imprenditoriale*”.

Resta inoltre il nodo problematico del rapporto tra giudicato di condanna al risarcimento del danno a carico della P.A. e provvedimento prefettizio. Come visto, il supremo Collegio di giustizia amministrativa ritiene che, per effetto dell’incapacità *ex lege*, il diritto è solo temporaneamente sospeso, ragion per cui il giudicato non viene “*inciso*”: secondo una certa dottrina, tuttavia, tale soluzione costituirebbe una forzatura ermeneutica. Se si volessero applicare i principi generali, bisognerebbe concludere che il giudicato diviene insensibile alle sopravvenienze dal momento della notifica della sentenza alla Pubblica amministrazione; il provvedimento interdittivo è invero una sopravvenienza, sicché non si comprende in che modo esso non vada ad incidere sul giudicato, salvo affermare l’efficacia retroattiva del provvedimento stesso sulla sentenza di condanna (il che attribuirebbe al provvedimento prefettizio una forza addirittura superiore a quella di una pronuncia di incostituzionalità in grado di incidere su rapporti consumati).

La questione si è di recente riproposta con riguardo ai finanziamenti e, più precisamente, alla possibilità di ritenere che la revoca del beneficio *ex art. 92*, co. 3, d.lgs. 159 del 2011, possa operare anche a notevole distanza di tempo su rapporti esauriti o che tali avrebbero dovuto essere da tempo se non vi fossero state ragioni imputabili alla Pubblica amministrazione. Con ordinanza del 23 dicembre 2019, n. 8672, la terza sezione del Consiglio di Stato, nel rimettere all’Adunanza Plenaria la questione “*se il limite normativo delle “utilità conseguite”, di cui all’inciso finale contenuto sia nell’art. 92, comma 3, che nell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è da ritenersi applicabile ai soli contratti di appalto pubblico, ovvero anche ai finanziamenti e ai contributi pubblici erogati per finalità di interesse collettivo*”, rileva le difficoltà di armonizzare le posizioni sostenute fino a quel momento per il caso in esame con gli assunti contenuti nella decisione n. 3 del 2018.

Nonostante le criticità che emergono è tuttavia innegabile che la decisione n. 3 del 2018 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato raggiunga un delicato equilibrio tra le istanze del singolo e quelle della collettività. Il sacrificio imposto al soggetto destinatario di un provvedimento interdittivo antimafia resta comunque (a giudizio della Plenaria, condivisibilmente o meno) circoscritto nel tempo e, pertanto, non è definitivo. L’impossibilità di ottenere erogazioni, comunque dovute, è giustificata da un prioritario interesse pubblico consistente nell’impedire che organizzazioni criminali possano avvantaggiarsi di somme pubbliche; di talché la soluzione prospettata non può che considerarsi proporzionata rispetto al fine perseguito dal legislatore con l’art. 67, d.lgs. n. 159 del 2011.